

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
268/2016/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO IN TEMA DI GARANZIE AI FINI DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEGLI ALLEGATI A.61 E A.26 AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, PREDISPOSTI DA TERNA S.P.A

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come s.m.i (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e in particolare i relativi Allegati come s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/EEL;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'art.1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione di Terna del 23 dicembre 2015, prot. Autorità 38423, del 24 dicembre 2015 (di seguito: comunicazione del 23 dicembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della procedura di aggiornamento ordinaria, di cui al paragrafo 14.2.4 del Codice di Rete, Terna ha posto in consultazione una proposta di modifica del Codice di Rete in relazione ai seguenti documenti:
 - a) Allegato A.61, recante il Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Regolamento delle garanzie);
 - b) Allegato A.26, recante il Contratto tipo di dispacciamento in immissione e prelievo;
- con comunicazione 23 dicembre 2015, conformemente a quanto previsto dal citato paragrafo 14.2.4, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica dei suddetti Allegati al Codice di Rete corredata da:
 - a) le osservazioni formulate dagli operatori;
 - b) la relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute con indicazione di quelle recepite, nonché un'analisi critica di tali osservazioni (di seguito: Relazione riepilogativa);
- il paragrafo 14.2.4 del Codice di Rete prevede che entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della Proposta di modifica del Codice di Rete, l'Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico provvedono, per quanto di rispettiva competenza ed eventualmente di concerto, all'approvazione della medesima o alla formulazione delle loro osservazioni; tuttavia successivamente alla comunicazione del 23 dicembre 2015 sono pervenute all'attenzione dell'Autorità segnalazioni in merito a potenziali difficoltà relative alla disciplina delle garanzie prevista nel Codice di Rete e alle relative proposte di revisione; conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto di prorogare l'approvazione delle proposte di modifica per valutare nel merito le suddette segnalazioni;
- la proposta di modifica del Regolamento delle garanzie, la cui attuale versione risale al 2007, è stata formulata al fine di prevedere una gestione più efficace del sistema delle garanzie ed in particolare prevede come principali innovazioni:
 - a) l'inclusione, tra le agenzie che forniscono *rating* accettati ai sensi del medesimo regolamento, dell'agenzia *Fitch Ratings*;
 - b) la conferma dei requisiti minimi di merito creditizio già previsti nell'attuale formulazione del Regolamento (pari all'*investment grade*) sia ai fini dell'individuazione degli istituti bancari emittenti le fidejussioni ammissibili ai fini dell'accesso al servizio, sia in relazione agli utenti che decidono di avvalersi del *rating* quale forma di garanzia o alla società controllante in caso di *parent company guarantee*;
 - c) la possibilità di ricorso al *rating* o alla *parent company guarantee* per gli utenti del dispacciamento in possesso dei requisiti di onorabilità e, pertanto non in fase di stipula del contratto;
 - d) con particolare riferimento alle immissioni, la revisione delle modalità di determinazione dell'ammontare della prima garanzia richiesta alla stipula del contratto di dispacciamento o nel caso in cui un utente del dispacciamento in

- immissione acquisisca nuove unità di produzione; in particolare è stato previsto (i) che il valore della garanzia venga parametrato allo sbilanciamento massimo che l'unità è potenzialmente in grado di generare e (ii) che il valore massimo (*cap*) della garanzia passi da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
- e) ai fini del monitoraggio della capienza della garanzia prestata da ciascun utente:
- sono state introdotte, sia con riferimento ai contratti in immissione che in prelievo, più affinate modalità di stima degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento;
 - la possibilità di raddoppiare l'esposizione massima consentita è posta in relazione esclusivamente con le caratteristiche di onorabilità di ciascun utente; tale formulazione in parte già prevista nel precedente regolamento consente agli utenti che rispettano le tempistiche di pagamento di dimezzare, nel caso dei contratti in prelievo, la garanzia prestata indipendentemente dal livello di solvibilità; analogamente, per gli utenti in immissione, il medesimo indice di onorabilità, in caso di puntualità dei pagamenti, consente l'applicazione di un fattore di correzione moltiplicativo al calcolo dell'esposizione massima consentita pari a 20;
 - con riferimento ai contratti in prelievo, è previsto che la determinazione dell'esposizione cumulata di ciascun utente sia effettuata giornalmente con riferimento alla stima prospettica degli oneri relativi ai sette giorni precedenti, al fine di intercettare in maniera maggiormente tempestiva situazioni critiche di crescita della medesima esposizione;
 - con riferimento alle immissioni, al fine di migliorare la stima dell'esposizione, sono considerati anche oneri attesi (oneri di dispacciamento, oneri per lo sbilanciamento fisico e a programma e oneri connessi ai CCC) fino all'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno di osservazione;
- f) in caso di mancata integrazione della garanzia, si riconosce a Terna la facoltà di sospendere e/o annullare il diritto dell'utente di inserire nuovi punti di prelievo/immissione nel contratto di dispacciamento;
- g) sia con riferimento ai contratti in immissione che in prelievo, è stata ridotta la durata delle garanzie che avranno scadenza (i) per il 90% dell'importo complessivo, al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di validità del contratto; (ii) per il 10% dell'importo complessivo, al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di validità del contratto;
- in relazione ai Contratti di dispacciamento, le proposte formulate da Terna ne hanno previsto la razionalizzazione e la semplificazione, con il rinvio alle disposizioni contenute in altre sezioni del Codice di rete o del Regolamento delle garanzie.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in linea generale, gli operatori hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto sulla documentazione posta in consultazione, condividendo l'intento di aggiornare e

- razionalizzare il sistema delle garanzie e dei contratti di dispacciamento; inoltre, sono emerse posizioni discordanti su alcuni aspetti, e sono state altresì presentate richieste di modifica di dettaglio già accettate e recepite da Terna nella documentazione trasmessa all'Autorità con la comunicazione del 23 dicembre 2015;
- invece, sono state formulate anche altre osservazioni di carattere più generale, le quali meritano attenzione da parte dell'Autorità; tali osservazioni riguardano:
 - a) le forme di garanzia e i livelli minimi di *rating* ammessi ai fini del servizio di dispacciamento;
 - b) la determinazione dell'ammontare della prima garanzia prestata dagli utenti del dispacciamento in immissione;
 - c) il valore soglia di giorni di ritardo individuato per la determinazione dell'indice di onorabilità e il periodo di verifica di puntualità dei pagamenti;
 - d) le conseguenze della mancata reintegrazione della garanzia;
 - nello specifico, con riferimento alla lettera a), gli operatori hanno segnalato quanto segue:
 - non si condivide la limitazione alle 3 principali agenzie di *rating*, ritenendo ingiustificata la scelta di Terna di non considerare anche i *rating* emessi almeno da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA);
 - alcuni operatori, in particolare, ritengono che tale limitazione contrasti con i principi già adottati dall'Autorità con il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica; inoltre, è stato evidenziato come la limitazione alle tre principali agenzie di *rating* precluda agli utenti la possibilità di accedere a tale strumento, più economico e vantaggioso rispetto alle garanzie tradizionali quali la fideiussione;
 - infine, non è condiviso il livello minimo di *rating* ammesso che appare troppo elevato in considerazione dell'attuale contesto economico; tale aspetto è stato evidenziato anche in relazione al merito creditizio degli istituti bancari le cui fideiussioni, soltanto, sono accettate da Terna; in particolare, viene evidenziato che l'abbassamento del *rating* di alcune banche italiane, e quindi la riduzione del numero di quelle ammesse ai fini delle garanzie, può tradursi in difficoltà operative a reperire garanzie, col conseguente rischio per l'utente di essere estromesso dal servizio di dispacciamento per eventi a sé non imputabili;
 - con riferimento alla lettera b):
 - è stato evidenziato che la determinazione della prima garanzia risulterebbe sovradimensionare l'ammontare richiesto, in quanto il calcolo dell'importo viene effettuato su 4 mesi di programmazione a sbilanciamento per l'intera potenza disponibile dell'unità di produzione, piuttosto che considerare la producibilità media dell'impianto come attualmente previsto;
 - è stata criticata la proposta di Terna di fissare il valore massimo della garanzia a 10 milioni di euro in luogo dei 5 milioni attualmente previsti;
 - in relazione alla lettera c) per gli operatori il valore soglia di giorni di ritardo (individuato in un giorno) per la determinazione dell'indice di onorabilità appare

troppo restrittivo rispetto a quanto previsto nella precedente disciplina, dove tale valore era rappresentato da tre giorni di ritardo; inoltre alcuni ritengono troppo esteso il periodo di verifica della puntualità dei pagamenti (pari a sei mesi);

- in merito alle conseguenze della mancata integrazione della garanzia, di cui alla precedente lettera d), è stato sostenuto che la disciplina proposta da Terna non avrebbe alcun fondamento normativo; sarebbe quindi illegittima la previsione che riconosce al gestore di rete la facoltà di sospendere, o eventualmente annullare le richieste dell'utente inadempiente di acquisire nuovi punti di prelievo/immissione nell'ambito del contratto di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'allegato A.61 del Codice di rete è formulato in coerenza ai criteri stabiliti dall'Autorità all'articolo 49 della deliberazione 111/06, che prevede che Terna organizzi e gestisca un sistema di garanzie determinando per ciascun utente del dispacciamento la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di Sbilanciamento Effettivo, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo;
- inoltre, ai sensi del medesimo articolo 49, è previsto che:
 - a) Terna adotti tutte le misure per limitare gli oneri per il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente, potendo anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento (comma 49.2);
 - b) qualora emergano costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti non coperta dal sistema di garanzie, Terna sia tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo (comma 49.3).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alle forme di garanzie e ai *rating* ammessi ai fini del servizio di dispacciamento appare in primo luogo rilevante ricordare che, contrariamente da quanto sostenuto da alcuni operatori, il regolamento CE 1060/2009 espressamente non trova applicazione, di per sé, in relazione alle obbligazioni derivanti dai rapporti commerciali, quali quelli regolati dall'Autorità; né la scelta dell'Autorità di farne applicazione nell'ambito del servizio di trasporto dell'energia elettrica comporta automaticamente l'obbligo per quest'ultima di estenderne l'applicazione ad altri servizi infrastrutturali; al riguardo, infatti, l'Autorità dovrà valutare, per i diversi servizi, gli elementi differenziali caratterizzanti il relativo assetto, ad esempio, in termini di ripartizione (tra il sistema e il gestore di rete) dell'onere del mancato incasso, nonché in termini di autonomia che la regolazione dell'Autorità lascia al gestore di rete nella predisposizione del proprio codice (se le clausole siano definite in modo dettagliato dall'Autorità, come avviene con un codice di rete tipo, ovvero

- se sia stato seguito un modello di c.d. autoregolazione controllata come nel caso del Codice di Rete di Terna);
- in secondo luogo, si evidenzia come l’Autorità, con la deliberazione 268/2015/R/eel si è già espressa in termini generali sul tema dell’istituto del *rating* quale forma di garanzia ai fini dell’accesso; in particolare:
 - i. il *rating* è stato valutato come lo strumento di garanzia meno efficace tra quelli disponibili, atteso che si tratta di un mero giudizio di merito creditizio, pur qualificato, emesso da un soggetto specializzato (che, in caso di inadempimento della società valutata, potrebbe rispondere, al più, ai soli sensi dell’art. 2043 cod. civ. per violazione della libertà contrattuale);
 - ii. a tal fine, le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009 sono state applicate non solo ai fini dell’ampliamento del novero delle agenzie di *rating* ammesse, ma anche ai fini delle modalità di emissione dei giudizi di *rating*, escludendo in tal modo la possibilità di ricorrere a *rating* privati (meno attendibili e meno sicuri dei *rating* pubblici);
 - iii. è stato ritenuto necessario supplire alla strutturale carenza del giudizio di *rating* come strumento di garanzia, introducendo un ulteriore strumento integrativo di natura mutualistica, il cui onere è coperto da un apposito corrispettivo che l’utente che presenta un *rating*, indipendentemente dall’agenzia emittente, è tenuto a versare (destinato ad alimentare un apposito Conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali);
 - in conseguenza di quanto sopra, l’esigenza, manifestata da numerosi operatori, di ampliare il novero delle agenzie di *rating* ammesse ai fini del servizio di dispacciamento alle agenzie registrate o accreditate presso ESMA ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, deve essere considerata nell’ambito di una rivalutazione complessiva della disciplina del *rating*, non solo, quindi, volta ad un potenziale ampliamento del novero delle agenzie bensì finalizzata tra l’altro a:
 - i. prevedere l’introduzione, anche per i *rating* rilasciati dalle tre principali agenzie, di correttivi analoghi a quelli stabiliti dalla deliberazione 268/2015/R/eel, volti a rafforzare la strutturale carenza del *rating* rispetto ai livelli di efficacia che caratterizzano le altre forme di garanzia;
 - ii. considerare gli elementi differenziali caratterizzanti l’assetto del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, rispetto a quelli che connotano il servizio di trasporto;
 - iii. considerare la necessità di strutturare, anche nel caso del *rating*, un sistema di monitoraggio dell’esposizione, con la finalità di intercettare tempestivamente crescite critiche dell’esposizione, potenzialmente indicative di una potenziale situazione di insolvenza, senza attendere di dover gestire l’eventuale effettivo inadempimento dell’utente successivamente allo scadere dei termini ultimi di pagamento previsti dal *settlement*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in termini di principio si osserva che i meccanismi previsti nel Regolamento delle garanzie per l'emissione e/o rinnovo delle fideiussioni bancarie, in particolare in relazione ai vincoli posti sui *rating* degli istituti bancari emittenti, devono essere tali da consentire agli utenti, in maniera non discriminatoria, di accedere a nuove linee di credito con i necessari margini di flessibilità, anche al fine di tenere conto dei problemi di accessibilità al credito dovuti all'attuale contesto economico, fatte salve le esigenze di tutela del sistema rispetto al rischio di controparte;
- in conseguenza di quanto sopra, alla luce delle risposte alla consultazione, si pone l'esigenza di monitorare le situazioni di fatto, non imputabili agli utenti del dispacciamento, in cui questi ultimi potrebbero risultare ingiustificatamente penalizzati dai vincoli previsti nel Regolamento delle garanzie; in tali casi, al fine di evitare di ostacolare o rendere immotivatamente oneroso l'accesso al sistema, dovrebbero essere poste in atto misure che consentano di contenere l'onere complessivo per gli utenti di adeguarsi ai vincoli richiesti;
- al riguardo, il numero relativamente contenuto degli utenti del dispacciamento e l'esperienza ormai maturata da Terna nel settore, consentono a quest'ultima di disporre di risorse e competenze adeguate per conseguire i risultati sopra descritti, nel rispetto di criteri generali definiti dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla determinazione dell'ammontare della prima garanzia prestata dagli utenti del dispacciamento in immissione, Terna nella Relazione riepilogativa ha evidenziato, in merito alle richieste avanzate dagli utenti, che:
 - i. le proposte di modifica introdotte sono essenzialmente funzionali ad assicurare la copertura del sistema dal rischio di inadempimento da parte dell'utente del dispacciamento, sebbene in misura più cautelativa rispetto al passato;
 - ii. l'individuazione di un valore massimo della garanzia di 10 milioni di euro si giustifica per il mutato contesto del mercato, principalmente conseguente allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili che ha generato situazioni in cui più frequentemente anche gli utenti del dispacciamento in immissione possono presentare posizioni debitorie verso il sistema; pertanto il *cap* attuale di 5 milioni di euro risulta non più congruo a garantire un'adeguata copertura.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- Terna si riserva il diritto di rifiutare nuovi accessi dell'utente del dispacciamento prevedendo la possibilità di non rilasciare la validazione necessaria per l'inserimento di una nuova unità di produzione e/o richiedere di annullare una

richiesta di acquisizione di un punto di prelievo nel contratto di dispacciamento del medesimo utente (la cui applicazione al settore dell'energia è stata confermata da tempo anche dal giudice amministrativo con riferimento ad altri servizi infrastrutturali), limitatamente all'obbligazione dell'utente di integrare, adeguare o rinnovare le garanzie cui è contrattualmente tenuto;

- con riferimento ai prelievi, inoltre, è opportuno precisare che la possibilità di rifiutare richieste di *switching* formulate da un utente del dispacciamento che risulti inadempiente ad eventuali richieste di integrazione delle garanzie da parte di Terna, risulta conforme alle disposizioni introdotte con la deliberazione 73/2016/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione ai giorni massimi di ritardo da considerare al fine della determinazione dell'indice di onorabilità e al periodo di osservazione della puntualità dei pagamenti, Terna nella Relazione riepilogativa evidenzia che:
 - è necessario che l'indice di onorabilità venga riconosciuto solo agli utenti che per un periodo sufficientemente lungo effettuino i pagamenti al massimo un giorno in ritardo, ciò alla luce dei notevoli benefici connessi a tale indice;
 - un periodo di osservazione troppo breve non consentirebbe di constatare la stabilità del comportamento virtuoso dell'utente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- oltre alle esigenze sopra evidenziate di revisione della disciplina delle garanzie, occorre prendere in opportuna considerazione, con particolare riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo, l'esigenza di interventi regolatori volti a minimizzare complessivamente il rischio associato a situazioni di inadempimento degli utenti;
- l'esposizione di un utente del dispacciamento verso Terna è, infatti, connessa principalmente all'ammontare dello sbilanciamento effettivo e diventa massima, pari al totale dell'energia elettrica prelevata valorizzata al prezzo di sbilanciamento, qualora un utente in "sofferenza" cessi la propria programmazione sul mercato; tale comportamento potrebbe perdurare per tutto il periodo che intercorre tra la data della comunicazione di risoluzione contrattuale e la data a decorrere dalla quale l'utente non è più responsabile dei prelievi (di seguito: tempo di risoluzione);
- al fine di ridurre l'esposizione cui è soggetta Terna, indipendentemente dalle forme di garanzia cui ricorrono gli utenti, devono conseguentemente essere definite misure finalizzate all'accorciamento del tempo di risoluzione;
- le suddette misure dovrebbero prioritariamente individuare specifici interventi finalizzati a permettere lo *switching* infra-mese, le cui soluzioni implementative potranno essere individuate in esito allo sviluppo del processo di *switching* nel Sistema Informativo Integrato, tenendo conto delle esigenze sottostanti l'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla determinazione dell'ammontare della prima garanzia prestata dagli utenti del dispacciamento in immissione gli elementi addotti da Terna appaiano ragionevoli e congrui, e non risultino confutati da elementi o altri dati prodotti dagli operatori, i quali si sono invece limitati a generiche contestazioni circa una eccessiva onerosità delle modifiche proposte;
- in relazione alle conseguenze derivanti dalla mancata integrazione delle garanzie non risultino, in generale, fondate le critiche formulate da alcuni operatori alla clausola, proposta da Terna, secondo la quale quest'ultima si riserva il diritto di non rilasciare la validazione necessaria per l'inserimento di una nuova unità di produzione e/o richiedere di annullare una richiesta di acquisizione di un punto di prelievo nel contratto di dispacciamento; contrariamente a quanto sostenuto, infatti, una tale clausola ha solide basi normative, traendo la sua legittimazione dai generali principi in tema di autotutela contrattuale ai sensi dei quali il pubblico gestore sottoposto a un obbligo legale a contrarre (qual è Terna) può rifiutarsi di concludere il contratto con il debitore che non abbia adempiuto ai propri debiti;
- con riferimento alla determinazione dell'indice di onorabilità non appaiano accettabili le richieste degli operatori, in quanto:
 - la soglia di un giorno massimo di ritardo per l'individuazione dell'indice in esame consente di migliorare l'efficacia del nuovo metodo di monitoraggio, riducendo l'effetto dello scaduto;
 - il medesimo indice è funzionale non solo a determinare la massima esposizione consentita ma anche la forma di garanzia cui un utente può accedere, e quindi l'eventuale ricorso al *rating*;
- siano meritevoli di approfondimento e di tutela le esigenze di modificare la disciplina delle garanzie nel servizio di dispacciamento dell'energia elettrica con particolare riferimento all'eventuale scelta di ampliare il novero delle agenzie di *rating* unitamente a una riforma della regolazione finalizzata a minimizzare complessivamente il rischio nel caso di inadempimento degli utenti del dispacciamento;
- sia necessario, pertanto, avviare uno specifico procedimento finalizzato alla definizione delle modifiche di cui al precedente punto, cui sia garantita la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- poiché la predetta riforma dovrebbe condurre non solo a una modifica del Codice di Rete ma anche alla necessaria integrazione della deliberazione 111/06 con una cornice di criteri di maggior dettaglio che trovino pieno completamento nella modifica del codice, sia opportuno, al fine di compiere nel modo più efficace e tempestivo possibile i necessari approfondimenti, prevedere che, nell'ambito del suddetto procedimento, Terna:
 - a) predisponga uno schema di possibile disciplina del sistema di garanzia di cui all'allegato A.61 la quale tenga conto delle esigenze rappresentate dagli

- operatori nell'ambito della consultazione del Codice di rete, nonché delle osservazioni svolte nei precedenti considerati;
- b) compia una consultazione con gli operatori interessati, della documentazione richiamata alla precedente lettera a), trasmettendone gli esiti all'Autorità, sulla base dei quali quest'ultima valuterà l'opportunità di compiere eventuali ulteriori consultazioni o approfondimenti;
- nelle more del completamento del procedimento di cui al precedente punto, sia opportuno, transitoriamente, verificare positivamente il Codice di Rete e i relativi Allegati A.61 e A.26 modificati come risultanti dalla comunicazione di Terna del 23 dicembre 2015;
 - sia, inoltre, necessario prevedere che Terna sia tenuta a monitorare le situazioni in cui gli operatori potrebbero risultare ingiustificatamente penalizzati dai vincoli posti in relazione ai livelli minimi di *rating* previsti nel Regolamento delle garanzie, definendo, in tali casi e fatte salve le esigenze di tutela del sistema rispetto al rischio di controparte specifiche modalità alternative da applicare in modo non discriminatorio a tutti gli operatori, finalizzate ad ampliare la possibilità di ricorso anche ad altri istituti bancari e modificando le tempistiche di emissione di una nuova garanzia;
 - sia necessario prevedere che Terna pubblichi, sul proprio sito internet, il Codice di Rete comprensivo degli aggiornamenti apportati agli Allegati A.61 e A.26 con le integrazioni di cui al precedente punto e, anche in ragione delle tempistiche necessarie allo sviluppo dei sistemi informativi volti ad implementare le nuove regole, che i suddetti Allegati trovino attuazione a decorrere dal 1 gennaio 2017

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la riforma della disciplina delle garanzie relativa al servizio di dispacciamento, con particolare riferimento ai *rating* ammessi e, nell'ambito del medesimo procedimento, prevedere che siano individuate soluzioni attraverso cui minimizzare il rischio complessivo per il sistema, connesso al tempo necessario alla risoluzione del contratto di dispacciamento in caso di inadempimento di un utente;
2. di prevedere che, nell'ambito del predetto procedimento, Terna:
 - a) pubblichi un documento recante lo schema di possibile disciplina del sistema di garanzie di cui all'allegato A.61, che tenga conto delle esigenze rappresentate in motivazione;
 - b) trasmetta all'Autorità la predetta documentazione unitamente a una relazione sulle osservazioni pervenute dagli operatori e i propri commenti alle stesse;
3. di prevedere che nell'ambito del procedimento di cui al punto 1, anche in esito alla consultazione di cui al precedente punto 2, l'Autorità valuti l'opportunità di compiere o meno ulteriori approfondimenti, ivi compresa la pubblicazione di un documento per la consultazione;

4. transitoriamente, nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente punto 1, di verificare positivamente, nei termini in cui in motivazione, la proposta di Allegato A.61 al Codice di Rete, recante “Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con comunicazione del 23 dicembre 2015;
5. di verificare positivamente la proposta di Allegato A.26 al Codice di rete, recante “Contratto tipo di dispacciamento in immissione e in prelievo”, predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con comunicazione del 23 dicembre 2015;
6. di prevedere che Terna monitori le situazioni in cui gli operatori potrebbero risultare ingiustificatamente penalizzati dai vincoli posti in relazione ai livelli minimi di *rating* di cui all’Articolo 2, comma 2.1 del Regolamento delle garanzie attualmente in vigore e, successivamente, di cui al paragrafo 4 lettera a) del Regolamento delle garanzie come verificato ai sensi del precedente punto 4, e di adottare, qualora si verificassero tali situazioni, le azioni che ritiene opportune volte consentire a tutti gli utenti, in modo non discriminatorio, di poter prestare una garanzia, secondo le esigenze meglio chiarite in motivazione;
7. di prevedere che Terna pubblichi tempestivamente, sul proprio sito internet, il Codice di rete comprensivo degli aggiornamenti apportati agli Allegati A.61 e A.26, con le integrazioni necessarie ad adempiere a quanto prescritto al precedente punto 6, e di prevedere che le disposizioni ivi contenute trovino applicazione dall’1 gennaio 2017;
8. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati;
9. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 marzo 2017;
10. di trasmettere la presente deliberazione a Terna;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni